

Gestione-Rifiuti.it



Regione Abruzzo

Legge Regionale n. 73 del 30 agosto 1996

Disposizioni per l'adeguamento del piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

(B.U.R. Abruzzo n. 30 del 10-9-1996)

Art. 1

Adeguamento del Piano

1. La Giunta regionale, in attuazione dell'art. 3, primo comma, della L.R. 5.1.1996, n° 2, elabora la proposta di adeguamento del Piano per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 6, primo comma, lett. a) del Decreto del Presidente della Repubblica 10.9.1982, n° 915, avvalendosi delle strutture regionali e dell'apporto delle Province, dei Consorzi istituiti con L.R. 8.9.1988, n° 74 e dei Comuni, per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) contenimento della produzione dei rifiuti;
- b) raccolta differenziata, riciclaggio e trattamenti idonei alle singole tipologie di rifiuti, divieto di stoccaggio definitivo in discarica delle frazioni recuperabili dei rifiuti provenienti dalla stessa raccolta differenziata;
- c) recupero di materiali e di energia anche nella fase di smaltimento finale;
- d) progressiva riduzione dello smaltimento indifferenziato dei rifiuti urbani, nonché della quantità e pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale;
- e) progressivo raggiungimento dell'obiettivo dell'autosufficienza del sistema di smaltimento dei rifiuti a livello regionale;
- f) contenimento dei costi delle fasi di smaltimento dei rifiuti;
- g) individuazione di nuove tecnologie per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti punti.

2. Per le finalità di cui al precedente comma la Giunta, nell'elaborazione della proposta, valuta preliminarmente la situazione quali/quantitativa della produzione dei rifiuti sul territorio regionale, mediante l'acquisizione di dati analitici sui rifiuti speciali e sui rifiuti tossici e nocivi, le sue tendenze evolutive e il quadro complessivo delle azioni da attivare ai fini della costituzione di un sistema organico, territorialmente autosufficiente e funzionalmente integrato per la raccolta, il trasporto, il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.



Gestione-Rifiuti.it

In particolare:

- a) determina gli obiettivi quali/quantitativi da raggiungere per l'intero territorio regionale tramite la gestione dei servizi di raccolta differenziata;
- b) individua gli interventi necessari per ridurre la produzione dei rifiuti;
- c) individua gli interventi necessari per promuovere ed incentivare il riutilizzo, il riciclo ed il recupero dei materiali provenienti dai processi produttivi, allo scopo di pervenire a significative riduzioni delle quote di rifiuti da avviare ad altre forme di smaltimento;
- d) detta criteri, articolati per categorie di rifiuti, per la scelta delle tecnologie di smaltimenti;
- e) detta i criteri per l'individuazione dei bacini di utenza, articolati per categorie di rifiuti, in cui programmare il raggiungimento dell'autosufficienza;
- f) fissa gli indirizzi per la bonifica delle discariche dismesse e, comunque, delle aree inquinate dallo smaltimento;
- g) indica i flussi e gli strumenti finanziari necessari per realizzare gli interventi previsti.

3. Per l'espletamento dei compiti di supporto alle strutture regionali, la Giunta regionale si avvale della collaborazione di Istituti, Enti o esperti esterni mediante conferimento di appositi incarichi. Per quanto attiene alle modalità di conferimento degli incarichi, i compensi da corrispondere ed i casi di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 9.9.1986, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvede all'approvazione dell'adeguamento del Piano che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

I contenuti del piano regionale mantengono la loro validità senza limiti di tempo fino a che non sono modificati dal Consiglio Regionale con ulteriori aggiornamenti e le relative disposizioni sono vincolanti per le Province, per i Consorzi, per i Comuni e per gli Enti pubblici, nonché per i concessionari o affiatari dei pubblici servizi e per i soggetti privati interessati alla produzione, allo smaltimento ed al riutilizzo dei rifiuti.

5. L'art. 2, secondo comma, della L.R. 8.9.1988, n. 74 è abrogato.

Art. 2

Smaltimento rifiuti speciali e tossici

1. Fino all'entrata in vigore del nuovo Piano Regionale di Organizzazione dei Servizi di Smaltimento dei Rifiuti di cui all'art. 1 della L.R. 2/96 le discariche per rifiuti di tipo 2B e 2C attualmente in esercizio cessano la loro attività allo scadere dell'autorizzazione amministrativa di cui sono in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'art. 4 della L.R. 65/93 così come modificato dall'art. 1 della L.R. 17/94, si applica anche in caso di concessione di autorizzazione di rinnovo e/o ampliamento delle discariche e degli impianti ivi previsti.

Art. 3

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato, per l'anno 1996 in £. 500.000.000, si provvede introducendo variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio finanziario:

- Cap. 323000 denominato: Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti
- in diminuzione £. 500.000.000
- Cap. 291426 (di nuova istituzione ed iscrizione - Settore 29, Titolo I - Ctg. 4 - Sezione 8) denominato: Adeguamento del piano di Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti



Gestione-Rifiuti.it

- in aumento £. 500.000.000

2. La partita n. 14 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio di previsione per il 1996 è soppressa.

Art. 4

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 30 agosto 1996

Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio del Bollettino Ufficiale Regionale



W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.la (VA)
Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: tecnico@gestione-rifiuti.it
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913

